



# COMUNE di AGNANA CALABRA

Provincia di Reggio Calabria

PROT. N° 3806 DEL 19 NOV. 2014

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 27-10-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno duemilaquattordici del giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17,30 convocato dal Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Caterina FURFARO in sessione ORDINARIA di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sig.:

N.ORD.	COGNOME	NOME	PRESENTE SI/NO
1)	FURFARO	CATERINA	SI
2)	CUSATO	NATALE	SI
3)	SANSALONE	EMANUELE VITTORIO	SI
4)	SITA'	FRANCESCA	SI
5)	FILIPPONE	CLAUDIO	SI
6)	PISCIONERI	PAOLO	SI
7)	CATALANO	DOMENICO	SI
8)	LAROSA	ANTONIO	SI
9)	LUPIS	GIUSEPPE	SI
10)	SITA'	ALFREDO	SI
11)	MOIO	ANTONIO	SI

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monica GRILLEA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 riportati all'interno della presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 68 del 25-09-2014 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI). Proposta al consiglio Comunale" sotto testualmente riportata:

*Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

*Ritenuto che l'amministrazione comunale intende approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;*

*Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;*

*Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:*

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*

*Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.*

*Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

*Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;*

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18-07-2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

All'unanimità di voti

**LA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA**

1. di proporre al consiglio Comunale di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 3.

Ritenuto di fare propria la sopra riportata proposta;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art 239 del dlgs n. 267/2000, agli atti;

Presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 espressi per alzata di mano;

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di approvare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI). Proposta al consiglio Comunale" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 espressi per alzata di mano;

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del dlgs n. 267/2000.

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.lgs 18 AGOSTO 2000 N. 267**

Il sottoscritto Dr. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** esprime parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Agnana Calabria 23 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr Antonio Marra



Il sottoscritto Dr. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** esprime parere favorevole di regolarità contabile nonché il rispetto della normativa di settore.

Agnana Calabria 23 OTT. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr Antonio Marra



# INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	3
Art. 4 - Soggetti passivi	3
Art. 5 - Base imponibile	4
Art. 6 - Aliquote	4
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale	4
Art. 8 - Riduzioni	4
Art. 9 - Dichiarazione	4
Art. 10 - Versamenti	4
Art. 11 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni	5
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	6
Art. 14 - Riscossione coattiva	6
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento	6
Art. 16 - Clausola di adeguamento	6

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **Art. 4 –Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante, negli anni successivi verrà fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 6, comma 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

### **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando

l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

#### **Art. 8 – Riduzioni**

1. Non sono previste riduzioni

#### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

#### **Art. 10 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale;
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c. l'importo non può più essere rateizzato;

d. le sanzioni sono applicate per intero.



#### **Art. 14- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### **Art. 16 - Clausola di adeguamento**


1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Caterina FURFARO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Monica GRILLEA



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 19 NOV. 2014 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Data 19 NOV. 2014



IL MESSO COMUNALE  
Giuseppe SANSALONE




Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 19 NOV. 2014 e per 15 giorni consecutivi.

data 19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Monica GRILLEA



Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 NOV. 2014 al \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Monica GRILLEA

**Attestato di esecutività**

- 1-ai sensi dell'art.134-Com.4° (perchè dichiarata immediatamente eseguibile);  
 2-ai sensi dell'art.134 Com.3° (perchè decorsi 10 gg. dalla pubblicazione);

data

19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Monica GRILLEA

